



COMUNE di OLTRESSEDA ALTA
Provincia di BERGAMO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO
SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI
DEL COMUNE DI OLTRESSEDA ALTA**



In vigore dal 01.01.2020

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 01.10.2019

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle seguenti strade agro-silvo-pastorali del Comune di OLTRESSENDA ALTA :

numerazione progressiva	numerazione in cartografia	nome	classe di transitabilità	stato	accatastata
55	1	OGNA – LAGHETTI	II	E	Si
56	2	NASOLINO – VALLE CANALI	III	E	Si
57	4	DOSSO – COLLE PALAZZO – CAMPELLO	III	E	Si
58	5	DEL LO'	III	E	Si
59	6	GRUMELLI – VALLI MARCE	III	E	Si
60	7	GRUMELLI – POZZA CAMPEL	III	E	Si
61	8	VALZURIO – PLAZZO – RONCO PLAZZA	III	E	Si
62	9	SPINELLI – BACINI	III	E	Si
63	10	SPINELLI – MOSCHEL	II	E	Si
64	14	SAN GIACOMO	IV	E	Si
65	15	VALZURIO – TORRENTE OGNA	IV	E	Si
66	16	MOSCHEL – VERZUDA	III	E	Si

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 - SOGGETTO GESTORE

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore, anche per le strade di rilevanza sovracomunale.

Art. 3 - CHIUSURA CON CARTELLO

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

ESEMPIO DI SEGNALETICA DA ADOTTARE PER STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE



Art. 4 - CHIUSURA CON BARRIERA

La strada agro-silvo-pastorale può essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento ;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 - ORDINANZA DI CHIUSURA

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.

L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 - PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati dell'automezzo utilizzato e la relativa targa.

Art. 8 - RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati :

a) l'intestatario del permesso ;

b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purchè legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:

- discendente di primo grado
- collaterale di primo grado (coniuge)
- ascendenti

c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre per la categoria A1, dietro presentazione dei libretti di circolazione dei veicoli al fine della verifica del vincolo di parentela.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessati per i tratti di rispettiva competenza , fatta salva la possibilità d'individuare, di comune accordo un unico Ente gestore capofila.

I titolari di proprietà (fabbricati, terreni, infrastrutture) situate nelle zone di confine tra il comprensorio Spinelli- Moschel e Dosso- Colle Palazzo- Campello, che hanno la possibilità di accedere con mezzi motorizzati alla propria proprietà da entrambe le strade, alla domanda di autorizzazione presentata alla Proprietà o al Gestore, oltre ai dati richiesti dovranno definire l'accesso utilizzato come principale per il quale potrà essere richiesto il permesso di categoria A1.

L'eventuale secondo accesso alla proprietà verrà regolamentato attraverso la presentazione di una nuova domanda e seguirà il regolamento della categoria B secondo la tipologia di proprietà.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione :

A1 - Coltivatori diretti e loro ascendenti e discendenti di primo grado e coniuge, proprietari o affittuari di immobili ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalle strade e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali. Proprietari o affittuari di immobili, infrastrutture o impianti situati nel settore di territorio servito dalle strade e loro ascendenti e discendenti di primo grado e coniuge. Nel caso di strade di privati dichiarate di " pubblica utilità " i proprietari degli immobili ed infrastrutture - Valido soltanto per la strada agro-silvo-pastorale necessaria per raggiungere la proprietà.

A2 - Proprietari o affittuari di boschi situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione della proprietà per taglio legna - Valido soltanto per la strada agro-silvo-pastorale necessaria per raggiungere la proprietà.

A3 - Proprietari o affittuari di boschi e prati situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano esigenze connesse alla gestione della proprietà - Valido soltanto per la strada agro-silvo-pastorale necessaria per raggiungere la proprietà.

B – Personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative. Soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura, attività venatoria, attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi, debitamente documentate e autorizzate. Esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico - professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili.

Esigenze logistiche connesse all' esplicazione di specifiche attività economico - professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d' impresa). Esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e alla divulgazione delle tematiche ecologico - ambientali. Esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio. Esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo - Valido sulle strade agro-silvo-pastorali n. 4 Dosso –Colle Palazzo Campello e n. 10 Spinelli – Moschel.

C - Esigenze connesse all' effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche - Valido soltanto per la strada agro-silvo-pastorale necessaria per raggiungere il luogo della manifestazione.

Il permesso viene rilasciato dagli Uffici Comunali, da soggetti terzi delegati dagli Uffici Comunali stessi e dall'emittitrice automatica collocata all'esterno del Municipio. I soggetti delegati e l'emittitrice automatica sono autorizzati unicamente al rilascio dei permessi relativi alla categoria B, per i permessi delle categorie che prevedono agevolazioni è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali.

Nel caso in cui l'utente cambi il proprio automezzo è previsto che il permesso venga automaticamente attribuito al nuovo mezzo previa comunicazione della targa agli uffici comunali.

Art. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SU TERRENI DEL DEMANIO REGIONALE

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc.), rilascia le autorizzazioni come previsto all' articolo 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all' anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico – ambientali.

Art. 10 - REGISTRO PERMESSI

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, targa del mezzo autorizzato al transito ed importo incassato.

Art. 11 - MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sulle strade di cui all' oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24.12.1969.

Sulle strade in oggetto è inoltre vietato sostare nelle piazzole di scambio.

Le strade in oggetto non sono omologate, pertanto sulle stesse potranno transitare solo mezzi adeguati, a proprio rischio e pericolo, senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Oltressenda Alta o del Gestore.

Art. 12 - LIMITI DI TRANSITO

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 10 km / h.

È vietato il transito a tutti i mezzi con la presenza di neve e/o ghiaccio. Chi percorre le strade agro-silvo-pastorali con fondo ghiacciato o in presenza di neve lo fa a proprio rischio e pericolo.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Larghezza Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,50	< 10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,50	< 12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,00	< 14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,80	> 14	> 16	> 25	< 6

Art. 13 - DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E PESO TRASPORTATI

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti art. 8-11-12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fideiussoria, come da successivo art. 17.

Art. 14 - ESENZIONI AI LIMITI DI TRAFFICO

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Seriana, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento ;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell' Ente di rispettiva appartenenza).

Art. 15 - SANZIONI

Ai sensi dell' art. 23 della L.R. n. 27 del 28.10.2004, chiunque transiti con mezzi motorizzati, senza autorizzazione su dette strade agro-silvo-pastorale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

Tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all' autorizzazione ad esse rilasciata.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo n. 285/92, in materia di circolazione stradale.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

E' inoltre prevista una sanzione pecuniaria pari ad €. 30,00 per la mancata esposizione del permesso di transito.

Art. 16 - PERIODO DI VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1, A2, A3 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno eventualmente rinnovabile ed è valido solo per la strada agro silvo pastorale necessaria al raggiungimento della proprietà;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno eventualmente rinnovabile ed è valido per tutte le strade agro silvo pastorali;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C il permesso di transito avrà validità per il periodo della manifestazione ed è valido solo per la strada agro silvo pastorale interessata dall'evento;

Nel caso specifico per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo, il periodo di svolgimento dei lavori e allegare copia della denuncia di taglio bosco.

Art. 17 - POLIZZA FIDEJUSSORIA

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

In caso di danni alla sede stradale sarà effettuata una valutazione economica del danno da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con relativa imputazione a carico del danneggiante.

Art. 18 - MANIFESTAZIONI

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche e competizioni verrà applicata una tariffa giornaliera di € 5.00 per automezzo. Per i primi 10 automezzi di proprietà degli organizzatori dell'evento verranno rilasciati n. 10 permessi al costo di € 20.00= (categoria C).

La Proprietà o il Gestore potranno consentire, per il solo giorno in oggetto, la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 19 - COMPETIZIONI

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori.

In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 - VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Ecologiche volontarie sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 21 - DANNI

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 - MANUTENZIONE

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore a :

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1 :
 - Gratuita per 3 mezzi a proprietà + 1 mezzo agricolo - ANNUALE
 - € 10,00 per ogni mezzo oltre i 4 suddetti - ANNUALE

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2 :
 - Gratuita per 1 mezzo + 1 mezzo agricolo - ANNUALE
 - Oltre a € 3,00 a Mc. = per taglio e trasporto legname con quantitativi superiori a mc. 12,00 per fini di vendita

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A3 :
 - € 20,00 - ANNUALE
 - € 10,00 - MENSILE

- € 8,00 - 48 ORE
 - € 5,00 - GIORNALIERA
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B :
 - € 75,00 - ANNUALE
 - € 20,00 - MENSILE
 - € 8,00 - 48 ORE
 - € 5,00 - GIORNALIERA
 - per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C
 - € 5,00 - GIORNALIERA
 - 10 permessi al costo di € 20.00 per gli organizzatori

Il trasporto di legname sarà così regolamentato:

Oltre alle tariffe annuali, mensili e giornalieri, verrà applicato il costo di **€ 3,00 (tre) al Mc.** per il taglio di legname per quantitativi superiori a mc. 12,00 e per fini di vendita, da applicare a tutte le categorie inserite nel presente regolamento, con l'obbligo di mantenere la strada nelle condizioni in cui si è trovata prima dell'utilizzo.

La proprietà può concedere l'assegnazione di lotti per il taglio legna dietro un corrispettivo anche minimo, destinato ad opere inerenti la cura e sistemazione dei boschi stessi.

Art. 23 - CONVENZIONE

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1, A2, A3, B potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade comprese nel presente Regolamento, la Proprietà o il Gestore potrà stipulare un'apposita convenzione con gli interessati affinché questi ultimi partecipino economicamente alla manutenzione delle strade interessate.

Art. 24 - CLASSIFICAZIONE

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10 / 98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 25 - CONTROLLI

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli art. 13, 17 e 19.

Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2020.
